

di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 15. 02. 2.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Lembo.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei

requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**15. 02.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere, Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

**15. 01.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

**(A.C. 414 — sezione 5)**

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 16.

*(Sperimentazione sugli embrioni umani).*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

3. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni fin dal momento della loro formazione.

2. È vietata la soppressione, compresa la riduzione embrionaria, e ogni forma di manipolazione di embrioni anche prima del quattordicesimo giorno di sviluppo.

3. È vietata la soppressione ed ogni forma di manipolazione di embrioni congelati e residui.

4. È vietata la formazione *in vitro* di embrioni specie quando non vi sia la certezza del loro trasferimento nell'apparato riproduttivo della donna.

**16. 15.** Carlesi, Conti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

Le tecniche di produzione dell'embrione, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, devono tendere a creare, di volta in volta, l'embrione strettamente necessario ad un unico impianto.

**16. 150.** Volontè, Manzione.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. È vietato il congelamento degli embrioni oltre il tempo necessario per procedere all'inserimento nell'utero materno.

**16. 16.** Garra.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Per embrione si intende la cellula uovo fecondata a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo.

**16. 17.** Lucchese, Giovanardi, Casini, D'Alia, Peretti, Baccini, Follini, Galati.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere il comma 4.*

**16. 18.** Taradash, Calderisi.

*Al comma 1, sostituire le parole: su embrioni umani con le seguenti: su ciascun embrione umano*

**16. 75.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **16. 1.** Volontè, Manzione.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **16. 19.** Lucchese, Giovanardi, Casini, D'Alia, Peretti, Baccini, Follini, Galati.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. È assolutamente vietata la produzione di embrioni se non finalizzata alla procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge.

2-bis. Sono vietate le tecniche di produzione di embrione che creino più di un solo embrione per ciascun impianto.

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'ultimo comma;*

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni e con la multa da lire 100 milioni a 300 milioni.

**16. 45.** Boccia, Domenico Izzo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'intervento diagnostico e terapeutico sul singolo embrione è consentito solo a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche volte alla tutela della salute e dello sviluppo dello stesso e che il rischio per l'embrione sia commisurato alle possibilità di successo terapeutico.

**16. 20.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, sostituire le parole: La ricerca clinica e sperimentale, con le seguenti: L'intervento.*

**16. 21.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, sostituire le parole: sugli embrioni umani con le seguenti: su ciascun embrione umano.*

**16. 90.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: degli embrioni sui quali avviene la ricerca o la sperimentazione.*

\* **16. 2.** Volontè, Manzione.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: degli embrioni sui quali avviene la ricerca o la sperimentazione.*

\* **16. 3.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: degli embrioni sui quali, avviene la ricerca o la sperimentazione.*

\***16. 22.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: dell'embrione stesso.*

**16. 56** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: di ciascuno degli embrioni sui quali si svolge la ricerca.*

\*\***16. 23.** Giacalone, Scantamburlo, Dui-lio.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: di ciascuno degli embrioni sui quali si svolge la ricerca.*

**\*\*16. 24.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Al comma 2, sostituire le parole: degli stessi con le seguenti: dell'embrione oggetto di sperimentazione.*

**16. 25.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: previo consenso della coppia che ha richiesto l'applicazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita.*

**16. 73.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La conservazione degli embrioni avviene secondo modalità tali da consentire in ogni momento e senza la possibilità di equivoco l'identificazione della donatrice da parte dei sanitari.

**16. 27.** Sbarbati.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: ed il loro congelamento.*

**16. 4.** Volontè, Manzione.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole: o comunque a fini diversi da quello previsto nella presente legge.*

**16. 29.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Duilio, Giacalone, Scantamburlo.

*Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e.*

**16. 32. B.** Chiusoli, Stelluti, Maselli.

*Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e.*

**16. 32. A.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3, lettera b) dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: diagnostiche e*

**16. 50.** Signorino, Cordoni, Buffo.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis. Gli interventi di ingegneria genetica della specie umana sulle cellule della linea germinale; .

**16. 26.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.34.

*Dopo le parole: La crioconservazione aggiungere le seguenti: e la soppressione.*

*Conseguentemente aggiungere in fine le parole: ; quest'ultima è consentita soltanto per impossibilità sopravvenuta di immediato impianto.*

**0. 16. 34. 1.** Lucchese, Giovanardi, Burani Procaccini.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis. La crioconservazione di embrioni.

**16. 34.** Lucchese, Giovanardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis) La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non preceden-

temente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

**16. 35.** Lucchese, Giovanardi.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI VOLONTÈ 16. 7 E MANTOVANO 16. 10

*Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole:* Ai fini della presente legge.

\* **0. 16. 7. 1.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

*Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole:* Ai fini della presente legge.

\* **0. 16. 7. 2.** Volontè.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

*4-ter.* È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-quater.* La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediata trasferimento in utero.

\***16. 7.** Volontè, Manzione.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

*4-ter.* È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-quater.* La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediato trasferimento in utero.

\* **16. 10.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-bis.* La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

\*\***16. 38.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Peretti, Follini, Baccini, D'Alia, Galati.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-bis.* La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

\*\***16. 8.** Volontè, Manzione.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico

scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

**\*16. 36.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

**\*16. 37.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Polenta, Duilio, Giacalone, Guarino.

*Al comma 4, sostituire la parola: produzione con la seguente: generazione.*

**16. 91.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti: non possono creare un numero di embrioni superiori a quelli destinati al trasferimento in utero.*

**16. 92.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sopprimere le parole: tendere a.*

**\* 16. 13.** Mastella, Buttiglione, Volontè, Manzione, Sanza.

*Al comma 4, sopprimere le parole: tendere a.*

**\* 16. 60.** Chiusoli, Stelluti, Maselli.

*Al comma 4, sostituire le parole da: il numero di embrioni fino alla fine del comma con le seguenti: il numero di embrioni strettamente necessari all'applicazione della tecnica indicata. È vietato il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre.*

**16. 39.** Palumbo, Prestigiaco.

*Al comma 4, sostituire le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma con le seguenti: all'impianto. Comunque non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni.*

**16. 65.** Palumbo, Prestigiaco, Stagno d'Alcontres

*Al comma 4, sostituire le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma, con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata.*

**16. 59.** Maura Cossutta.

*Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.*

**\*16. 40.** Cordoni.

*Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.*

**\*16. 70.** Maura Cossutta.

*Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.*

**\*16. 72.** Mancina, Bandoli, Grignaffini, Chiavacci, Signorino, Buffo.

*Al comma 4, sostituire le parole: comunque non superiore a quattro con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata*

**\*\* 16. 41.** Cordoni.

*Al comma 4, sostituire le parole:* comunque non superiore a quattro *con le seguenti:* in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata

**\*\* 16. 83.** Signorino, Mancina, Buffo

*Al comma 4, sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* uno.

**16. 81.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4 sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre.

**\*16. 14.** Guarino.

*Al comma 4, sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre.

**\* 16. 42.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 4, sostituire la parola:* quattro *con le seguenti:* quelli necessari per almeno due fecondazioni della stessa donna

**16. 80.** Valpiana, Saia.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui.

**16. 44.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Bacchini, Follini, Peretti, Galati, D'Alia.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

**16. 100.** La Commissione

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È vietata la crioconservazione degli embrioni eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**16. 43.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*16-bis.* In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato, è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono sfiorati dall'articolo 5 della presente legge.

**16. 02.** Lucchese, Giovanardi.

#### (A.C. 414 – sezione 6)

#### ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IX  
SANZIONI

ART. 17.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste

dall'articolo 4, comma 1, o i requisiti soggetti indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *c)*, ed *e)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *d)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettera *d)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* con la reclusione da due a cinque anni e.

**17. 6.** Taradash, Calderisi

*Al comma 1, sostituire le parole da:* con la reclusione *fino alla fine del comma con le seguenti:* con l'ammenda da 15 a 45 milioni.

**17. 7.** Taradash.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da due a cinque anni, *fino alla fine del comma con le seguenti:* fino a tre anni o con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

**17. 54.** Palumbo, Prestigiaco, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da due a cinque anni, *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni.

**17. 8.** Taradash, Calderisi

*Al comma 1, sostituire le parole:* due a cinque *con le seguenti:* sei a dodici.

**17. 70.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da lire 25 milioni a lire 50 milioni, *con le seguenti:* da lire 100 milioni a lire 500 milioni.

**17. 71.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da lire 25 milioni a lire 50 milioni, *con le seguenti:* da lire 50 a lire 100 milioni.

**17. 9.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Chiunque applichi le tecniche di fecondazione assistita al di fuori della forma omologa è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 4 a 20 milioni.

**17. 10.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 a 100 milioni.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 18.*

**17. 21.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma, 2, sopprimere le parole: con la reclusione da quattro a otto anni e.*

**17. 53.** Taradash.

*Al comma 2, sostituire dalle parole: con la reclusione, fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'ammenda da 10 a 30 milioni.*

**17. 22.** Taradash.

*Al comma, 2, sostituire le parole: da quattro a otto anni fino alla fine del comma con le seguenti: da uno a quattro anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.*

**17. 55.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, sostituire le parole: quattro a otto, con le seguenti: sei a dieci.*

**17. 72.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 2, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni, con le seguenti: da lire 100 a lire 300 milioni.*

**\*17. 23.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni, con le seguenti: da lire 100 a lire 300 milioni.*

**\*17. 73.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

**17. 65.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b) è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 100 milioni a 300 milioni.

**17. 56.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 3, dopo le parole: lettere b) e d), aggiungere le seguenti: e f), all'articolo 14; comma 2, o all'articolo 16, comma 3.*

**17. 2.** Guarino.

*Al comma 3, dopo le parole: lettere b) e d), aggiungere le seguenti: e comma 2.*

**17. 57.** Valpiana.

*Al comma 3, sostituire le parole: quattro a otto, con le seguenti: sei a dieci.*

**17. 74.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 3, sostituire le parole: da lire 100 a lire 300 milioni, con le seguenti: da lire 150 a lire 500 milioni.*

**17. 24.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.*

**17. 75.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: qualora il fatto non costituisca più grave reato.*

**17. 58.** Valpiana, Saia, Nardini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14 comma 1, lettere *a-bis*), *a-ter*) e *b-bis*) è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 500 milioni.

**17. 76.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14 comma 1, lettera *d*) è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 500 milioni.

**17. 59.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Sostituire i commi 4, 5, 6, con il seguente:*

*4.* Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 20 anni all'ergastolo e con la multa da lire 700 milioni a lire 900 milioni.

**17. 77.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni o.*

**17. 60.** Taradash.

*Al comma 4, sostituire le parole: la reclusione fino a tre anni con le seguenti: l'ergastolo.*

**17. 78.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sostituire le parole: da fino a tre anni fino alla fine del comma con le seguenti: da uno a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni fino a 50 milioni.*

**17. 61.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 4, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 700 milioni a 900 milioni.*

**17. 79.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.*

**17. 25.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 5, sostituire le parole: da sei a dodici anni, con le seguenti: da venti anni all'ergastolo.*

**17. 80.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 5, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 700 milioni a 900 milioni.*

**17. 81.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 5, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.*

**17. 26.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 6, sopprimere le parole: con la reclusione da sei a dodici anni e.*

**17. 28.** Taradash.

*Al comma 6, sostituire le parole: da sei a dodici anni, con le seguenti: da venti anni all'ergastolo.*

**17. 82.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 6, sostituire le parole: da sei a dodici anni, con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**17. 29.** Taradash.

*Al comma 6, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 700 milioni a 900 milioni.*

**17. 83.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 6, sostituire le parole: da lire 4 milioni a lire 20 milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.*

**17. 27.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Chiunque cagioni la soppressione di un embrione *in vitro* è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 4 a 20 milioni.

**17. 30.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 4, e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata minima di un anno e della durata massima di cinque anni. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

**17. 3.** Guarino.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 4, e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 3 e 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

**17. 62.** Valpiana.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 4 e 5, con le seguenti: 4, 5 e 6.*

**17. 40.** Boccia, Domenico Izzo.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della durata massima di cinque anni con le seguenti: dai tre ai cinque anni.*

**17. 84.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: durata massima, con le seguenti: durata minima.*

**17. 31.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 7, primo periodo dopo la parola: durata aggiungere le seguenti: minima di un anno e della durata.*

**17. 4.** Guarino.

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:*

In tutti i casi previsti dal presente comma, l'esercente la professione sanitaria è civilmente responsabile del pregiudizio arrecato, incluso il danno morale e la sofferenza psicologica, ai soggetti coinvolti.

**17. 5.** Guarino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Chiunque proceda alla crioconservazione di embrioni è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con una multa da 50 a 200 milioni di lire e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 10 anni.

**17. 32.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

**(A.C. 414 – sezione 7)**

**ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Sanzioni amministrative).*

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte dei centri di cui all'articolo 9 o delle strutture di cui all'articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 200 milioni, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni, nonché con la cancellazione dall'albo.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa con-

sistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 18**

*Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni, con le seguenti: da lire 500 milioni a lire 1 miliardo.*

**18. 4.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni, con le seguenti: da lire 400 milioni a lire 1 miliardo.*

**18. 1.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni con le seguenti; da lire 300 milioni a lire 1 miliardo.*

**18. 2.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni con le seguenti; da lire 100 milioni a lire 900 milioni.*

**18. 5.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 1, dopo le parole: nonché con la aggiungere la seguente; permanente.*

**18. 3.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.